



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/09/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 04.08.2016, anticipatamente estinto in corrispondenza della 35° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 292,55 per commissioni di istruttoria e provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, oltre interessi legali dall'estinzione. L'intermediario costituitosi rileva l'avvenuto rimborso degli oneri *recurring* e la non rimborsabilità di quanto richiesto dalla ricorrente perché riferito a costi volti a remunerare le attività propedeutiche la stipula del contratto. Contesta inoltre l'applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza dell'11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, e in risposta ai rilievi dell'intermediario sull'applicazione dei principi di cui alla sentenza dell'11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio*

